

Oggetto: Aeroporto di Milano Linate - Gestione centralizzata del sistema di trasporto passeggeri tra l'aereo e l'aerostazione e viceversa, dei mezzi e delle infrastrutture dei servizi di de-icing e anti-icing, nonché liberalizzazione del servizio trasporto equipaggi.

IL DIRETTORE GENERALE

- Visto** il provvedimento n. 119504 del 31 ottobre 2018, con il quale il Direttore Generale dell'ENAC ha disposto, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 18 del 1999, tra l'altro, la limitazione dell'accesso ai servizi di assistenza aeroportuale a terra per l'aviazione commerciale sull'Aeroporto di Milano Linate a due operatori e a due utenti in autoproduzione, per i servizi di assistenza a terra ricompresi nell'allegato A del citato decreto legislativo costituiti dall'assistenza bagagli (cat.3) e dall'assistenza operazioni in pista, comprensiva del trasporto equipaggi tra l'aereo e l'aerostazione e viceversa (cat. 5);
- Visto** il provvedimento dell'ENAC n. 106242 del 16 settembre 2019, con il quale è stata data attuazione al citato provvedimento di limitazione per la parte relativa ai servizi resi in favore dell'aviazione commerciale;
- Viste** le note n. 16827 e n. 16830, entrambe datate 18 dicembre 2019, con le quali la società SEA S.p.A. ha richiesto ad ENAC, rispettivamente per gli aeroporti di Milano Linate e di Malpensa, la centralizzazione, ai sensi dell'art. 9, co. 1, del decreto legislativo n. 18 del 1999, dei servizi di de-icing e anti-icing nonché delle attività di trasporto dell'equipaggio e dei passeggeri tra l'aereo e l'aerostazione, con contestuale modificazione dei provvedimenti di limitazione adottati per l'accesso ai servizi di assistenza a terra nei citati aeroporti attraverso l'eliminazione della parte concernente il servizio di trasporto equipaggio e passeggeri;
- Viste** le note n. 3269 del 9 marzo 2020 e n. 3219 del 6 marzo 2020, con le quali la società SEA ha reiterato, rispettivamente, per l'Aeroporto di Linate e di Milano Malpensa, le citate istanze, corredandole di uno studio recante valutazioni sugli impatti delle richieste di centralizzazione sulle analisi funzionali operative all'epoca svolte per le limitazioni del mercato di assistenza a terra sugli scali aeroportuali in argomento;



- Vista la nota n. 96917 dell'8 ottobre 2020, con la quale l'ENAC ha comunicato alla società SEA S.p.A. di ritenere sussistenti i presupposti per accogliere, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 18 del 1999, l'istanza di centralizzazione del servizio di de-icing e anti-icing su entrambi gli aeroporti, precisando che, diversamente, per quanto riguarda il trasporto passeggeri e equipaggi non sarebbe stato possibile disporre un provvedimento di centralizzazione ai sensi della citata norma, ma solo riconoscere, in ragione degli interessi pubblici sottesi legati alla ottimizzazione del servizio e alla sostituzione dei mezzi endotermici con quelli elettrici, la gestione centralizzata del sistema di trasporto predisposto dalla società SEA in favore dei prestatori di assistenza aeroportuale a terra e degli utenti in autoproduzione operanti sui due aeroporti;
- Vista la nota n. 10176 del 20 novembre 2020, con la quale la società SEA ha integrato le precedenti istanze con un'ulteriore relazione tecnica, nonché con uno specifico parere legale reso con riguardo all'operazione di centralizzazione del sistema di trasporto dei passeggeri e degli equipaggi su entrambi gli scali;
- Visto il provvedimento n. 3713 del 14 gennaio 2021, con il quale il Direttore generale dell'ENAC, sulla base dell'ulteriore reiterata istanza presentata dalla società SEA per l'Aeroporto di Milano Malpensa con nota n. 12 del 5 gennaio 2021, ha disposto per il citato scalo la centralizzazione del servizio de-icing e anti-icing, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 18 del 1999, la centralizzazione dell'attività di gestione del trasporto passeggeri tra l'aereo e l'aerostazione e viceversa a favore dei prestatori di assistenza aeroportuale a terra e degli utenti in autoproduzione, nonché la liberalizzazione del servizio di trasporto dell'equipaggio tra l'aereo e l'aerostazione, tenuto conto delle ulteriori valutazioni adottate dalla società in ordine al modesto impatto di tale tipologia di servizio sull'operatività e la sicurezza dello scalo;
- Vista la nota n. 10125 del 22 dicembre 2022, con la quale la società SEA S.p.A. ha reiterato la precedente istanza relativa all'Aeroporto di Linate, chiedendo:
- a) la liberalizzazione del servizio di trasporto dell'equipaggio tra l'aereo e l'aerostazione, a modifica del citato provvedimento di limitazione del 2018;
 - b) la centralizzazione del sistema di trasporto passeggeri predisposto dalla società SEA in favore dei prestatori di assistenza aeroportuale a terra e degli utenti in autoproduzione operanti sullo scalo, nelle more dell'ottenimento della certificazione di prestatore per lo svolgimento del relativo servizio prevista dal Regolamento "Certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di



- assistenza a terra “ed. 7 em. 1 del 17 ottobre 2022, nonché della definizione del regime tariffario da parte di ENAC;
- c) la centralizzazione del servizio di de-icing e anti-icing;

- Visto il verbale redatto dalla Direzione Aeroportuale di Milano Linate relativo alla riunione del Comitato utenti, tenuta in data 20 aprile 2023, avente ad oggetto l’illustrazione e l’esame delle istanze della società SEA di centralizzazione dei servizi di de-icing e anti-icing, nonché di centralizzazione del sistema di trasporto passeggeri predisposto dalla medesima società, da assicurare secondo le modalità sopra indicate;
- Vista la FAQ pubblicata in data 1 settembre 2023 sul sito web istituzionale dell’ENAC, con la quale, in relazione ai quesiti posti sull’applicazione del Regolamento “Certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra” nella vigente edizione n. 8 del 5 maggio 2023, è stato chiarito che nel caso in cui i servizi di assistenza a terra siano svolti dal gestore aeroportuale a seguito di un provvedimento di centralizzazione questi non deve conseguire la relativa certificazione, essendo sufficiente dimostrare il possesso dei requisiti tecnico organizzativi di cui all’art. 8, co. 1 del medesimo regolamento;
- Considerato che la preventiva definizione del regime tariffario relativo sia ai servizi di de-icing e anti-icing che alla gestione centralizzata del sistema di trasporto passeggeri predisposto non costituisce condizione per la valutazione delle sopra illustrate istanze presentate da SEA S.p.A. per l’Aeroporto di Milano Linate, da ultimo con la nota n. 10125 del 22 dicembre 2022, e che le stesse risultano accoglibili, basandosi sui medesimi presupposti di carattere tecnico e giuridico che avevano portato ad accogliere, nei termini indicati nel citato provvedimento del Direttore generale dell’ENAC n. 3713 del 14 gennaio 2021, le analoghe istanze avanzate dalla medesima società per l’Aeroporto di Milano Malpensa;

DISPONE

in accoglimento delle istanze avanzate per l’Aeroporto di Milano Linate dalla società SEA S.p.A., con la nota n. 10125 del 22 dicembre 2022:

- a) la modifica del provvedimento di limitazione n. 119504 del 31 ottobre 2018, di cui in premessa, nel senso che il servizio di trasporto dell’equipaggio tra l’aereo e l’aerostazione e viceversa non è soggetto a limitazione ed è quindi liberalizzato;



- b) la centralizzazione dell'attività di gestione del trasporto passeggeri tra l'aereo e l'aerostazione e viceversa a favore dei prestatori di assistenza aeroportuale a terra e degli utenti in autoproduzione;
- c) la centralizzazione dei mezzi e delle infrastrutture per lo svolgimento del servizio di de-icing e anti-icing, in favore della società SEA S.p.A..

EGA/CEI/CAD/
AMM/ALM/EAE

Alessio Quaranta
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)